

Nelle spa, la nomina dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria

La revoca, invece, è di competenza dell'assemblea ordinaria

/ Pier Giorgio CECCHINI

La nomina e revoca dei liquidatori da parte dell'assemblea di società per azioni può sembrare oltremodo difficoltosa per gli **elevati quorum richiesti**. Tuttavia, vi è motivo di ritenere che essi siano più esigui di quanto appaiano a prima vista.

In questo articolo prenderemo in considerazione il caso in cui lo statuto di **spa non deroghi** alle **maggioranze assembleari** previste per legge, riservando a un altro intervento il caso in cui lo statuto detti quorum specifici più elevati. Possiamo tuttavia sin d'ora anticipare che qualunque previsione statutaria, la quale **elevi i quorum** rispetto ai **minimi legali**, sarà **irrilevante** e che l'assemblea dovrà necessariamente adottare questi ultimi, poiché la nomina e revoca di cariche sociali, quale è quella del liquidatore, non tollera impedimenti statutari.

La nomina dei liquidatori è regolamentata da due norme: l'art. 2365 e l'art. 2487 c.c. La prima norma dispone che l'**assemblea straordinaria** delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori. La seconda invece dispone che la nomina dei liquidatori viene deliberata con le **maggioranze** previste per le **modificazioni** dello **statuto** o dell'atto costitutivo.

Qualora, dunque, lo statuto **non detti quorum specifici**, occorrerà fare riferimento alle **maggioranze legali di assemblea straordinaria**, cioè per la prima convocazione all'art. 2368, secondo comma c.c. e per la seconda convocazione all'art. 2369, terzo comma c.c. Con una precisazione, però: che **mai il quorum deliberativo** previsto per la **seconda convocazione** (presenza di almeno un terzo del capitale sociale e voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale presente in assemblea) potrà essere **superiore** a quello di **prima convocazione** (voto favorevole di più della metà del capitale sociale).

In altri termini, qualora ad **esempio** all'assemblea straordinaria di seconda convocazione intervengano tutti i soci, il quorum deliberativo richiesto per la nomina dei liquidatori non risulterà essere i due terzi dell'intero capitale sociale, e cioè di oltre il 66,6%, bensì soltanto di **oltre la metà** del capitale sociale.

Così si è espresso il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 43, per la quale “nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, deve ritenersi comunque **sufficiente** in seconda convocazione una maggioranza pari ad **oltre la metà** del capitale sociale, quand'anche essa non raggiungesse i due terzi del capitale presente in assemblea”.

Diversamente interpretando la norma, argomenta il Consiglio, la maggioranza che può deliberare in prima convocazione non potrebbe farlo in seconda convocazione, così vanificando la previsione legislativa di una seconda convocazione volta ad **agevolare l'adozione** delle **delibere assembleari** ogni qualvolta esse non si siano potute adottare in prima convocazione.

I **liquidatori**, comunque nominati, possono essere **revocati** dall'**assemblea ordinaria** – non da quella straordinaria, dunque – e, se sussiste **giusta causa**, anche dal **tribunale**, su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero (art. 2487, ultimo comma c.c.). Pertanto, occorrerà fare riferimento per la prima convocazione all'art. 2368, primo comma c.c. e per la seconda convocazione all'art. 2369, terzo comma c.c.

In realtà, la norma **non indica esplicitamente** trattarsi di competenza dell'assemblea ordinaria; recita infatti testualmente l'art. 2487, quarto comma c.c. che “I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea”. Tuttavia, è **opinione diffusa** che, dove **non diversamente specificato** nel codice civile, la competenza in sede assembleare debba spettare all'assemblea **ordinaria**.

Tra l'altro, tale interpretazione risponde alla logica di **tutela patrimoniale** della società, in quanto consente una **più celere rimozione**, rispetto all'ipotesi giudiziale, di **liquidatori non idonei** ad adempiere il loro ufficio. Certo, in carenza dei più elevati quorum richiesti per la sostituzione dei liquidatori revocati, occorrerà in ogni caso rivolgersi al tribunale per le nuove nomine. Nel frattempo, però, saranno almeno stati **rimossi** speditamente i **rischi** di pregiudizio al patrimonio sociale.

In conclusione, nelle spa la **nomina** dei liquidatori è di competenza dell'**assemblea straordinaria**, mentre la **revoca** spetta all'assemblea **ordinaria**; qualora lo statuto non preveda quorum specifici, valgono le maggioranze di legge, con la precisazione, tuttavia, che, in sede di nomina da parte dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione di spa “**chiuse**”, è **sufficiente** raccogliere una maggioranza non superiore alla **metà del capitale** sociale esistente; infatti, l'art. 2369, terzo comma c.c. non può essere interpretato nel senso di ritenere che in seconda convocazione siano richieste maggioranze superiori a quelle di prima convocazione.

Come anticipato, gli **stessi quorum** varranno anche nel caso in cui lo statuto detti maggioranze di assemblea straordinaria e ordinaria **più elevate**, ma al tema sarà dedicato uno specifico commento.